

REGOLAMENTO
per la disciplina della pratica forense
approvato con deliberazione consiliare del 17 ottobre 2000 con successive modifiche

Premessa

Il Consiglio dell'Ordine forense napoletano ritiene di adottare un proprio regolamento per la individuazione e per la disciplina dei "Mezzi ritenuti più opportuni" per l'esercizio della funzione di vigilanza della pratica forense attribuitagli dall'art. 14 della l.p. e dal D.P.R. 101/90.

Il D.P.R. 101/90 tende a relegare la funzione di vigilanza e di controllo sul tirocinio, da parte dell'Ordine, ad un mero compito di registrazione e di valutazione sommaria sull'attività del praticante facendo riferimento solo ed esclusivamente a quanto riportato sul libretto, che è l'unico strumento di controllo della pratica.

Il Consiglio dell'Ordine ha, invece, un compito centrale, consistente nel vigilare sull'effettivo svolgimento della pratica con ampi poteri d'indagine in via del tutto autonoma. Sarebbe auspicabile che tutti gli ordini del distretto adottassero criteri uniformi per l'attività di controllo.

Pertanto, si ritiene opportuno, dettare il seguente regolamento:

CAPO I
Principi generali

ART. 1

I laureati in Giurisprudenza che intendano avviarsi alla professione forense devono aver svolto un periodo di pratica professionale della durata stabilita dalla legge, condizione per l'ammissione all'esame di abilitazione.

La pratica forense consiste nell'apprendimento, esercitazioni ed addestramento per acquisire la capacità necessaria a svolgere autonomamente la professione forense. Essa deve essere svolta con assiduità, diligenza, dignità, lealtà e riservatezza, secondo le modalità disciplinate dal presente regolamento.

ART. 2

La pratica forense si articola in quattro distinte attività:

- La frequenza di uno studio professionale;
- la partecipazione alle udienze;
- la compilazione del libretto di pratica;
- la partecipazione al corso di formazione professionale.

ART. 3

Possono essere iscritti alla pratica professionale i laureati in Giurisprudenza i quali devono presentare, a tal fine, la documentazione prevista dalle norme vigenti, compreso il certificato di laurea, detto documento può essere autocertificato con l'assunzione delle responsabilità conseguenti a dichiarazioni mendaci.

ART. 4

L'ammissione alla pratica professionale è deliberata dal Consiglio dell'Ordine, senza indugio, dopo la presentazione della richiesta e non oltre trenta giorni dalla stessa. Qualora il Consiglio non abbia deliberato nel termine prescritto, nei dieci giorni successivi alla scadenza l'interessato può presentare ricorso al C.N.F. il quale decide sul merito dell'iscrizione. Nel caso che siano rilevate ragioni che possano giustificare il diniego dell'iscrizione, il Consiglio, prima di provvedere dovrà sentire l'interessato.

ART. 5

Il Consiglio dell'Ordine, inoltre, vigila sull'esercizio della pratica e mantiene aggiornati i due registri dei praticanti.

ART. 6

Lo svolgimento della pratica è documentato nel "Libretto di pratica", nel quale dovranno essere indicate tutte le attività teorico-pratiche svolte. Il libretto dovrà essere presentato presso l'Ordine alla scadenza del semestre.

ART. 7

I praticanti che si rendono colpevoli di fatti non conformi alla dignità ed al decoro della professione forense, oppure, i praticanti che esercitano il patrocinio e commettono abusi o mancanze nell'esercizio dell'attività professionale sono sottoposti a procedimento disciplinare. Il provvedimento di sospensione ha per effetto l'interruzione della pratica forense, e per gli abilitati la privazione dell'esercizio professionale.

ART. 8

La cancellazione dal registro dei praticanti è pronunciata dal Consiglio dell'Ordine, d'ufficio, su richiesta del P.M. e nei seguenti casi:

- in caso d'incompatibilità;
- nei casi di cui all'art. 37 n° 2 R.D.L. 1578/33;
- nei casi in cui la pratica sia stata interrotta per un periodo superiore ai sei mesi ai sensi dell'art. 4 R.D.L. n° 37/34; nel caso in cui il praticante non abbia prestato il giuramento prescritto, decorsi trenta giorni dalla notifica del provvedimento;
- nel caso in cui il praticante non osservi l'obbligo della residenza; nel caso in cui rinunci all'iscrizione.

CAPO II

La pratica all'interno dello studio professionale.

ART. 9

Il Consiglio dell'Ordine, primariamente promuove la disponibilità degli Avvocati, che abbiano maturato un'anzianità d'iscrizione minima di tre anni, ad accogliere presso i propri studi i praticanti attraverso un'attività d'intermediazione al fine di favorire l'accesso alla professione. Ciascun iscritto dovrà motivare al Consiglio le ragioni di un'eventuale rifiuto.

- Il "Dominus-Tutor" oltre all'anzianità d'iscrizione all'albo: deve essere iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense;
- non deve essere stato colpito da sanzione disciplinare della cancellazione, oppure dalla sospensione negli ultimi dieci anni, dalla censura o avvertimento negli ultimi due anni;
- deve essere titolare o contitolare dello studio ove sarà esercitata la pratica;
- deve avere fatturato almeno il 30% del proprio volume di affari nel contenzioso;
- non può avere più di quattro praticanti, compresi quelli che ottenuto il certificato di compiuta pratica continuano a mantenere l'iscrizione presso di lui;
- deve avere uno studio attrezzato in modo da poter ricevere i praticanti e deve essere organizzato così da tenere distinte le funzioni amministrative, che sono di competenza del personale "ad hoc", dall'esercizio della professione;
- deve essere disponibile, in ogni momento, a fornire chiarimenti che dovessero essergli richiesti dal Consiglio sullo svolgimento della pratica.

La pratica presso lo studio costituisce l'aspetto principale per la preparazione all'esercizio professionale, deve essere svolta sotto il controllo diretto del titolare dello studio con il compimento dell'attività proprie della professione.

La pratica forense può essere svolta presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli; il Consiglio dell'Ordine deve concordare all'inizio di ogni anno con l'Avvocato Distrettuale le modalità di applicazione di detto regolamento, ritenendo sin da ora, che il numero dei praticanti non può superare il triplo degli avvocati dello Stato presenti in organico. La pratica forense, può essere, altresì, svolta presso l'ufficio legale degli Enti locali o presso l'ufficio di un Avvocato iscritto nell'elenco speciale, il quale, però, deve essere autorizzato a tanto dal capo dell'ufficio legale.

In ogni caso, per tale tirocinio, si applicano tutte le disposizioni normative e del presente regolamento compatibili tra la natura del rapporto tra il "Dominus" e l'Ente.

La frequenza dello studio può essere sostituita per un periodo non superiore ad un anno, dalla frequenza ad uno dei corsi post-universitari previsti dall'art. 18 l.p.f.; all'uopo si precisa che la partecipazione al corso è sostitutiva, esclusivamente, dell'attività di studio e non della partecipazione alle udienze. I programmi dei corsi post- universitari devono essere conformi a quanto stabilito dalla l.p.f. e dalle successive modifiche ed integrazioni.

ART. 10

Il praticante aldilà delle incompatibilità previste dalle vigenti norme, non può svolgere attività lavorativa, a carattere continuativo, la cui assiduità non consente il regolare svolgimento della pratica.

Il praticante deve frequentare, per almeno diciotto ore settimanali lo studio del "Dominus", assistere alla redazione degli atti, attendere allo studio di casi pratici ed a partecipare a sessioni con i clienti. La divulgazione di notizie conosciute durante detta pratica costituisce gravissimo illecito disciplinare.

CAPO III

La pratica professionale nelle udienze

ART. 11

Il praticante deve partecipare ad un numero di udienze non inferiore a venti per ogni semestre, con esclusione di quelle di mero rinvio e di assegnazione a sentenza della causa, senza discussione orale.

Il Consiglio non ritiene valida l'assistenza alle udienze in cui sono costituiti avvocati diversi dal "Dominus".

Il Consiglio dell'Ordine non terrà conto di più di due udienze per giorno. Il praticante è tenuto, durante le udienze, al rispetto delle norme di deontologia e non può comparire in sostituzione del "Dominus" se non in possesso dell'abilitazione al patrocinio e, comunque, esclusivamente nei casi in cui ciò sia consentito dalla legge.

La partecipazione alle udienze deve essere provata con il deposito, all'atto della presentazione semestrale del libretto, delle copie dei verbali di causa in cui, su richiesta degli interessati, sarà stata documentata la presenza per tutta la durata della udienza. Detti verbali non possono essere di numero inferiore a venti per ogni semestre.

CAPO IV

Il libretto della pratica forense

ART. 12

Lo svolgimento della pratica è documentato dal libretto di pratica regolarmente numerato e vistato dal Presidente del Consiglio dell'Ordine o da un suo delegato.

All'interno del libretto viene apposta la foto del praticante, vengono annotati i cambi di "Dominus", le vidimazioni semestrali, le date di consegna del libretto e delle relazioni annuali, le convocazioni del praticante e del "Dominus" con l'esito delle stesse, la richiesta di abilitazione al patrocinio provvisorio e l'esito del colloquio sostenuto, la data di abilitazione al patrocinio e la data del giuramento.

Il praticante deve annotare nel libretto tutte le attività e le questioni giuridiche alla cui trattazione abbia assistito, riportando la tesi difensiva sostenuta dal "Dominus" in giudizio, più specificamente:

- a) le udienze cui il praticante ha assistito, con l'indicazione delle parti e del numero di ruolo dei processi; l'assistenza non può essere inferiore a venti udienze per ogni semestre, con esclusione di quelle di mero rinvio;
- b) gli atti processuali o relativi ad attività stragiudiziali più rilevanti, alla cui predisposizione e redazione abbiano partecipato, con l'indicazione del loro oggetto;
- c) le questioni giuridiche di maggiore interesse alla cui trattazione abbiano assistito o collaborato, riportando la tesi difensiva sostenuta dal dominus.
- d) il libretto della pratica forense deve essere esibito al Consiglio dell'Ordine al termine di ogni semestre, con l'annotazione del professionista presso il cui studio la pratica è stata effettuata attestante la veridicità delle indicazioni ivi contenute.

Il Consiglio dell'Ordine ha facoltà di accertare la veridicità delle annotazioni contenute nel libretto nei modi ritenuti più opportuni.

CAPO V

La pratica nella scuola di Formazione

ART. 13

Il Praticante è tenuto a frequentare la scuola di formazione professionale istituita dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, la cui frequenza, secondo le modalità disciplinate dal regolamento, integra la pratica forense.

La frequenza alla scuola è rilevata con la raccolta delle firme di partecipazione a ciascuna lezione.

La frequenza ad un numero di lezioni inferiore a quello previsto dal Regolamento della scuola impedisce il rilascio del certificato di compiuta pratica.

Qualora il Consiglio ritenga di dover negare il certificato deve comunicare al praticante le ragioni ostative al rilascio, fissandogli un termine per deduzioni ed eventualmente sentirlo, prima di assumere la decisione definitiva.

Il programma d'insegnamento verterà sulle materie d'esame elencate nell'aa. 3 della l. 27.6.1988 n° 242, certamente sulle materie oggetto delle prove scritte; i relativi corsi avranno un indirizzo teorico-pratico comprendente anche lo studio della deontologia e della normativa sulla previdenza forense, sarà stabilito un adeguato numero di esercitazioni interdisciplinari che con il sostegno di professionisti di provata esperienza daranno vita alla trattazione di casi pratici e simulacri processuali.

CAPO VI

Relazione annuale - Relazione finale

ART. 14

Alla fine del primo anno di pratica:

deve essere depositata presso il Consiglio una relazione illustrativa su tutte le attività alle quali il praticante ha assistito, anche di natura deontologica.

ART. 15

Alla fine del terzo semestre [biennio] di pratica:

deve essere depositata, unitamente al libretto, una relazione nella quale, in modo particolareggiato sono descritti due o più casi di rilevante importanza alla cui trattazione il praticante ha assistito o collaborato [nel biennio] nei diciotto mesi.

ART. 16

Il praticante deve essere disponibile a fornire al Consiglio dell'Ordine i chiarimenti che gli dovessero essere richiesti per lo svolgimento della pratica.

ART. 17

Il praticante deve integrare la pratica forense con la partecipazione ai corsi teorico-pratici organizzati dal Consiglio.

CAPO VII

Pratica all'estero

ART. 18

La pratica professionale può essere svolta, parzialmente, frequentando lo studio di un avvocato straniero oppure di avvocato italiano che abbia studio all'estero.

Tale periodo di pratica dovrà essere limitato a due semestri ed essere previamente autorizzato dal Consiglio dell'Ordine.

Il periodo all'estero potrà svolgersi in qualsiasi paese, anche extra comunitario.

ART. 19

L'iscritto al registro dei praticanti che intenda svolgere uno o due semestri di pratica all'estero dovrà:

1. richiedere all'Ordine l'autorizzazione a svolgere all'estero la pratica per il periodo richiesto dando indicazione dell'attività che andrà a svolgere;
2. tale richiesta dovrà essere accompagnata dalla dichiarazione del collega presso il cui studio il praticante sarà accolto.

ART. 20

Il Consiglio, esaminata la domanda, sentito il richiedente, autorizza la pratica all'estero, indicando caso per caso le condizioni di validità della stessa.

Alla fine del periodo autorizzato il praticante dovrà depositare una dettagliata relazione del lavoro svolto presso lo studio legale estero controfirmata dal collega straniero.

CAPO VIII

L'abilitazione al patrocinio

ART. 21

Al termine del primo anno di pratica, qualora il praticante intenda conseguire l'abilitazione, deve farne richiesta al Consiglio fornendo la relativa dichiarazione di non versare in condizioni d'incompatibilità con l'esercizio della professione

forense; dovrà dimostrare, mediante colloquio, la sua capacità a stare in udienza, pertanto, il Presidente del Consiglio dell'Ordine, o un suo delegato, sente il praticante ed il "Dominus" che gli riferiscono sul contenuto della pratica svolta e sul profitto che il praticante ne ha tratto.

All'esito del colloquio il praticante viene ammesso al giuramento che rappresenta l'atto costitutivo dell'abilitazione.

ART. 22

L'abilitazione all'esercizio provvisorio ha la durata di anni sei con decorrenza dall'inizio del secondo anno di pratica e scade al termine del sestennio, senza possibilità di rinnovo, neppure con una nuova iscrizione nel registro dei praticanti.

ART. 23

Copia del registro dei praticanti abilitati, con l'annotazione della data del giuramento deve essere affisso nelle aule di udienza delle Autorità Giudiziarie presso cui il praticante è abilitato al patrocinio.

CAPO IX

Trasferimento in altro registro

ART. 24

In caso di trasferimento di residenza, il praticante deve chiedere l'iscrizione nel registro dei praticanti della circoscrizione nella quale si è trasferito.

La domanda è rivolta al Consiglio dell'Ordine della circoscrizione stessa, corredata di tutti i documenti indicati per la iscrizione nonché del certificato rilasciato dall'Ordine di provenienza, relativamente allo svolgimento della pratica.

Nel caso di accoglimento il praticante è iscritto presso il nuovo Ordine con l'anzianità della precedente iscrizione.

ART. 25

Il praticante iscritto presso il Consiglio dell'Ordine di un altro distretto di Corte di Appello, in caso di richiesta di trasferimento alla fine del terzo semestre, [e prima dell'inizio del quarto] deve dimostrare l'effettivo cambio di residenza con il deposito presso il Consiglio del relativo certificato rilasciato dal Comune.

Nel caso di accoglimento da parte del Consiglio della richiesta d'iscrizione, il praticante ha l'obbligo di firma presso il Consiglio per l'attestazione della frequenza per tre giorni settimanali, fino alla scadenza del semestre.

ART. 26

Nel caso di richiesta d'iscrizione per trasferimento dopo il compiuto [biennio] periodo di pratica e quindi dopo aver ottenuto il relativo certificato dall'Ordine di provenienza, il Consiglio dell'Ordine di Napoli non può rilasciare nuovo certificato di compiuta pratica, ma solo attestazione dello svolgimento di un ulteriore periodo di pratica, lasciando alla Commissione di esame la valutazione se detto periodo superi il principio della individuazione della Corte di Appello determinato dal rilascio del certificato di compiuta pratica.

CAPO X

Il Certificato di compiuta pratica

ART. 27

Il Consiglio dell'Ordine rilascia, su richiesta degli interessati, un certificato di compimento della pratica a coloro, che dai documenti da essi prodotti, risultino avere atteso alla pratica stessa, per il periodo prescritto, con diligenza e profitto.

Avverso la deliberazione di diniego di certificazione l'interessato ha la facoltà di presentare reclamo al Consiglio Nazionale Forense.

CAPO XI

Disposizioni transitorie e finali

ART. 28

All'atto dell'iscrizione alla pratica il praticante deve essere informato di tutti i doveri derivanti dall'osservanza del presente regolamento ed allo stesso è consegnata anche una copia del codice deontologico.